

Apertura di credito in conto corrente - Contratto a tempo indeterminato – Cass. n. 29317/2020

Contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Apertura di credito in conto corrente - Contratto a tempo indeterminato - Recesso "ad nutum" della banca - Legittimità - Condizioni.

In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma 3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29317 del 22/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1842](#), [Cod_Civ_art_1845](#), [Cod_Civ_art_1375](#)

corte

cassazione

29317

2020